

R A P P O R T O
della Commissione della Gestione
sul messaggio 28 dicembre 1951 concernente la costituzione
di riserve di crisi da parte dell'economia privata e la loro esenzione
dalle imposte cantonali e comunali.

(del 10 aprile 1952)

Il 3 ottobre 1951 le Camere federali hanno accolto il messaggio del Consiglio federale del 10 agosto dello stesso anno ed hanno decretato un privilegio fiscale a favore di tutte quelle aziende dell'economia privata che fossero disposte a costituire delle riserve da usarsi nei periodi di crisi, per combattere la disoccupazione.

Questo privilegio fiscale federale consiste nel rimborso dell'imposta per la difesa nazionale che è stata pagata sulla riserva accantonata, al momento nel quale l'azienda beneficiaria provvede alla creazione di occasioni di lavoro.

La legge federale è entrata in vigore il 25 gennaio 1952.

Il privilegio fiscale concesso dalla Confederazione, se dovesse però esaurirsi nel solo campo fiscale confederale, non potrebbe sicuramente raggiungere lo scopo per il quale la legge è stata attuata e cioè quello di spingere, se non la totalità, almeno la grandissima maggioranza delle aziende private, ad accantonare, nella buona e nella media congiuntura, quelle somme che durante il periodo di difficoltà economica servirebbero, immesse direttamente nell'economia del paese, ad alleviare, se non ad eliminare, le conseguenze della crisi e della disoccupazione.

I Cantoni sono stati perciò sollecitati a prendere quei provvedimenti di carattere finanziario atti a rendere maggiormente operante la legge federale.

E' indubbio che il Cantone Ticino sia, per la sua posizione geografica ed economica, uno dei più sensibili alle conseguenze di una crisi. Non può essere da tutti dimenticato il periodo di crisi che ha colpito il nostro Cantone durante l'ultimo conflitto e durante l'immediato dopoguerra, triste periodo nel quale, se le aziende private avessero avuto a disposizione delle scorte da loro stesse create, avrebbero potuto superare con meno dolorosi sacrifici la contrazione degli affari e nel contempo spingersi a quei lavori di sistemazione e migliori che avrebbero alleviata la situazione della mano d'opera disoccupata.

E questo sarebbe andato anche a favore dello Stato il quale non avrebbe dovuto da solo sopportare tutto l'onere della contingenza.

Si discosta però il progetto del Consiglio di Stato ticinese dalla legge federale su due punti ben distinti: mentre la Confederazione prevede il rimborso della imposta D.N. pagata sulla quota di riserva, il Cantone prevede l'esenzione fiscale sulla quota di riserva accantonata; mentre la Confederazione stabilisce l'entità delle riserve su una percentuale dei salari pagati o del valore degli immobili e delle attrezzature o sul valore delle scorte di merci (art. 3 L.F. del 3 ottobre 1951) il Cantone prevede che queste riserve non possono superare quel limite oltre il quale l'utile imponibile sarebbe inferiore alla media degli utili imponibili del triennio 1948/50.

Le ragioni che hanno spinto il Consiglio di Stato a scostarsi dalla legge federale nei due punti sopra accennati sono evidenti e possono essere accolti dalla Vostra Commissione:

A) L'esenzione fiscale immediata, invece del rimborso al momento della subentrata crisi, è più consona alla nostra mentalità fiscale ed indubbiamente otterrà maggiori consensi che non il rimborso.

B) Se si fosse deciso per il rimborso, tanto il Cantone quanto e specialmente i Comuni avrebbero dovuto provvedere all'accantonamento di quella frazione di imposta cantonale o comunale che sarebbe poi dovuta essere rimborsata alle singole aziende private beneficiarie di scorte, al momento che queste avessero usate le scorte per combattere la crisi e la disoccupazione.

Difficoltà sensibili perciò per il Cantone ma soprattutto per i Comuni i quali ultimi, nella maggior parte dei casi, si sarebbero trovati di fronte ad ostacoli contabili non lievi e forse anche a spese non previste per la registrazione di questi accantonamenti.

C) Se fosse stato concesso di stabilire il quantum delle scorte conformemente all'art. 3 del D.F., questo avrebbe comportato, tanto per le aziende quanto e specialmente per i Comuni, nuove difficoltà di carattere pratico: conseguentemente perciò il Consiglio di Stato ha preferito applicare una regola che, se dal punto di vista tecnico-finanziario non è affatto migliore di quella applicata dalla Confederazione, comporta indubbiamente maggiore facilità nella sua applicazione.

A questo si aggiunga poi che con la restrizione prevista dall'art. 2 dell'annesso decreto, i Comuni si mettono al coperto da eccessive diminuzioni di imponibile che potrebbero portare sconcerto nelle casse comunali.

Ritiene invece la Vostra Commissione come sia opportuno, per ragioni ovvie, che la media di cui all'art. 2 del citato decreto, sia ottenuta nel quadriennio 1948/51, invece che nel triennio 1948/1950, come al messaggio del Consiglio di Stato.

Per queste motivazioni, Vi invitiamo, onorevoli Colleghi, ad aderire al messaggio n. 335 del Consiglio di Stato, con la modifica di cui al paragrafo C) del presente rapporto e di dar forza di legge all'annesso progetto di decreto legislativo.

Per la Commissione della Gestione:

Pedrolini, relatore

Darani, con riserva — Ghisletta —

Oligiati — Pelli — Verda A. — Verda P.
